



COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N 3 DEL 14.01.2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'ACCENSIONE DEI  
“ FALO' ” NEL GIORNO 17.01.20, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI  
PUBBLICHE NELLA RICORRENZA DI SANT'ANTONIO ABATE.  
(D.G.R. Lombardia n. IX/2028 del 22 dicembre 2011)**

**IL SINDACO**

Considerato che nella ricorrenza della festa di Sant'Antonio Abate, in data 17.01.2020, è tradizione popolare l' accensione dei “falò”.

Vista la D.G.R. 11 luglio 2008 – n. 8/7635 e ss.mm.ii. - Regione Lombardia che, ai sensi della L.R. 24/2006, stabilisce che per evitare inquinamento da combustione di biomasse legnose è fatto divieto di combustione all'aperto nel periodo tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno successivo, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;

Viste le previsioni del R.L.I – Regione Lombardia - e del Regolamento di Polizia Urbana, in ordine all'accensione di fuochi all'aperto.

Richiamata la D.G.R. Lombardia n. IX/2028 del 22 dicembre 2011 “*Salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia. Modifica all'allegato 2, lettera c), punto c1), della D.G.R. 7635/11 luglio 2008 ‘Misure prioritarie di limitazione alla circolazione ed all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, L.R. 24/06’*”;

Considerato quindi che l'accensione dei tradizionali falò deve essere intesa come evento straordinario, dettato dalla consuetudine popolare di festeggiamento valido in tutte le Province Lombarde;;

Considerato altresì che tali avvenimenti hanno ricorrenza annuale e sono propri delle antiche tradizioni popolari,

Ritenuto di dare pieno valore a tale evento significativi per la vita sociale, culturale e religiosa della Lombardia e di questo Comune, in occasione di manifestazioni pubbliche partecipative della cittadinanza, organizzate da enti/associazioni, prevedendo cumuli costituiti unicamente da ramaglie e legno vergine di volume massimo ammissibile pari a mc.8 ;

Ritenuto pertanto che questa tradizione dei falò possa rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione all'aperto, che rimane in vigore, e ribadendo il divieto di accensione di fuochi da parte di soggetti privati;

Visto l'articolo 50 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 1 e 57 del T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto lo Statuto Comunale;

#### AUTORIZZA:

L'accensione dei tradizionali "falò" nella ricorrenza della festa di Sant'Antonio abate, nel giorno venerdì 17.01.2020, in occasioni delle sole manifestazioni pubbliche organizzate da enti /associazioni comunali, con la creazione di cumuli costituiti unicamente da ramaglie e legno vergine, per un volume massimo ammissibile pari a mc.8.

Quanto sopra dato atto che l'istanza di licenza per accensione di falò tradizionali in occasione di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'Art. 57 del T.U.L.P.S., deve essere presentata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, e che l'accensione dei falò deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza medesima, impartendo all'organizzatore le seguenti prescrizioni di massima:

1. Dovrà essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento antincendio;
1. E' vietata l'accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;
2. Gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga;

3. Il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
4. L'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte e dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;
6. Dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
8. E' vietato l'utilizzo di benzina, gas olii o altri combustibili, carta, giornali, riviste, materiale sintetico di imballaggi, cartoni, contenitori per bevande a lunga conservazione, bancali, scarti di legno da cantiere, legno usato ricavato da demolizioni, risanamenti e rinnovamenti di edifici (mobili, finestre, porte, pavimenti, rivestimenti e travi, come pure legni di imballaggio (casce, pallets...ecc.), pneumatici, materiale plastico;
9. Dovrà essere ripristinato lo stato del terreno al termine della manifestazione;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Avverso alla presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, nonché con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**LA SINDACA**  
( Prof.ssa Susanna Biondi )

**documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 82/2005)**